

**REGOLAMENTO**

**PER LA PROTEZIONE CIVILE**

**A LIVELLO COMUNALE**

**Approvato con**  
**Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 19.03.2014**

## **INDICE**

Art. 1	Premessa
Art. 2	Finalità ed oggetto
Art. 3	Servizio di Protezione Civile
Art. 4	Attività e compiti
Art. 5	Tipologia degli eventi
Art. 6	Autorità comunale di Protezione Civile
Art. 7	Provvedimenti del Sindaco per la difesa e la protezione del territorio e della popolazione
Art. 8	Comitato comunale di protezione Civile
Art. 9	Funzionamento del Comitato di protezione Civile
Art. 10	Competenze del Comitato di protezione Civile
Art. 11	Sede e centro operativi del comitato di protezione Civile del Comune
Art. 12	Unità di crisi Comunale
Art. 13	Piano comunale di Protezione Civile
Art. 14	Personale comunale addetto alla Protezione Civile
Art. 15	Volontariato
Art. 16	Natura giuridica del volontariato
Art. 17	Previsioni del Piano
Art. 18	Stato di allarme
Art. 19	Stato di emergenza
Art. 20	Allarme alla popolazione
Art. 21	Spesa per la Protezione Civile
Art. 22	Impegni di bilancio
Art. 23	Diffusione e conservazione del regolamento
Art. 24	Entrata in vigore

## **Art. 1**

### **Premessa**

Le sempre maggiori esigenze di assicurare l'incolumità dei cittadini da eventi calamitosi - catastrofici, siano essi naturali o conseguenti ad attività dell'uomo, esigono primariamente una organizzazione a livello comunale con finalità di prevenire, nel limite del possibile, eventi di rischio e di intervenire, nel caso di emergenza, con uomini e mezzi presenti nel territorio comunale di pronto impiego, in attesa dell'arrivo di eventuali soccorsi richiesti alla Prefettura.

## **Art. 2**

### **Finalità ed oggetto**

Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'Art. 7 del D. Lgs. 267/2000 disciplina l'organizzazione del Servizio di Protezione Civile a livello comunale, il funzionamento degli organismi del predetto servizio, la partecipazione dei vari addetti e dei volontari. Regola l'attività di una apposita organizzazione a livello comunale per assicurare l'incolumità dei cittadini da calamità naturali o conseguenti ad attività dell'uomo o per prevenire, nel limite del possibile, eventi di rischio e intervenire, nel caso di emergenza, con uomini e mezzi di pronto impiego presenti nel territorio comunale, in attesa dell'arrivo di eventuali soccorsi richiesti alla Prefettura o ad altri Enti. Inoltre forma oggetto del presente regolamento il complesso delle misure da predisporre e delle attività da compiere nel fronteggiare emergenze determinate da calamità naturali o da altri eventi calamitosi connessi con l'attività dell'uomo e in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio.

## **Art. 3**

### **Servizio di protezione civile**

E' istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile per lo svolgimento dei compiti: amministrativi, di informazione, di coordinamento e di collaborazione e delle attività di previsione, di prevenzione e di intervento, necessari per fronteggiare emergenze e calamità. Al servizio è preposto un dipendente nominato dal Sindaco che svolgerà i compiti amministrativi del servizio, terrà i necessari collegamenti con i servizi esterni, sanitari e di pronto intervento, svolgerà le funzioni di Segretario del Comitato Comunale di Protezione Civile. Avrà anche il compito di ricevere le comunicazioni e le informazioni relative alle previsioni meteorologiche od al verificarsi di emergenze o calamità, di cui darà immediata comunicazione al Sindaco e, se necessario, al nucleo operativo di pronto intervento e ai componenti il Comitato Comunale di Protezione Civile seguendo le modalità previste dal Piano. Per potere affrontare le situazioni di emergenza si farà ricorso al servizio di pronta reperibilità nell'ambito dell'U.T.C. collaborato, nelle situazioni di emergenza, dalle strutture previste nel Piano. Il servizio di pronta reperibilità sarà informato non appena il responsabile dei relativi servizi avrà ricevuto, dal responsabile del servizio comunale, comunicazione della previsione o dell'imminenza di una emergenza o di una calamità.

## **Art. 4**

### **Attività e compiti**

Per attività di protezione civile si intende l'espletamento di compiti diretti a proteggere la popolazione dai pericoli di calamità, a superarne gli effetti immediati, a mettere in atto i primi soccorsi ed inoltre dei compiti complementari di previsione, di prevenzione e di informazione. L'attività di protezione è volta a tutelare l'integrità della vita, i beni e l'ambiente dai danni e dal pericolo derivanti da calamità naturali o da altri eventi calamitosi. Il soccorso mira ad assicurare ai cittadini colpiti da eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza. La previsione tende, mediante studi ed indagini, alla individuazione dei rischi e delle zone soggette a rischio. La prevenzione consiste nelle attività dirette ad evitare o ridurre le possibilità che si verifichino danni in conseguenza di eventi calamitosi. Rientrano fra le attività di protezione civile tutte quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e quelle dirette a superare l'emergenza con

le iniziative necessarie per ripristinare le normali condizioni di vita.

## **Art. 5** **Tipologia degli eventi**

Ai fini del presente regolamento gli eventi calamitosi, naturali o connessi con l'attività dell'uomo, si distinguono in:

- A) EVENTI naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria;
- B) EVENTI naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per la loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- C) CALAMITA' naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Il Piano individuerà le emergenze per le quali dovrà essere attivato il servizio di protezione civile e le modalità di allerta e di intervento. Le micro emergenze, cioè quelle situazioni che già normalmente i vari servizi comunali affrontano giornalmente, restano di competenza delle normali strutture dell'Ente. Il Sindaco, appena avuta notizia del pericolo o dell'evento, valuterà la necessità di attivare il servizio di protezione civile.

## **Art. 6** **Autorità comunale di protezione civile**

Il Sindaco nella sua veste di autorità di governo, è preposto, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225, come modificata dal D.L. 15/05/2012, n. 59, convertito in legge 12/07/2012, n. 100, alle funzioni di organo locale di protezione civile e provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale. L'art. 15 della legge 225/92 riconosce il potere del Sindaco di dotare l'ente locale di una struttura di Protezione Civile. Il Sindaco è titolare di un pubblico potere e, pertanto, l'obiettivo della sua funzione è il pubblico interesse. Come autorità di Protezione Civile il Sindaco è ente esponentiale degli interessi della collettività che rappresenta. Di conseguenza al Sindaco, in virtù di altre norme dell'ordinamento

(D.Lgs. 267/2000, D.P.R.175/88; D.Lgs. 112/98), sono imposti: l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; la predisposizione dei piani comunali ed intercomunali di emergenza; l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti a fronteggiare l'emergenza; la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; l'utilizzo del volontariato di Protezione Civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Per ovvie ragioni di assicurare sempre la presenza di un coordinatore di ogni attività di protezione civile, il Sindaco può designare un suo delegato a sostituirlo in tali funzioni ed eventualmente anche un terzo sostituto.

## **Art. 7** **Provvedimenti del sindaco per la difesa e la protezione del territorio e della popolazione**

Il Sindaco può adottare, per scongiurare l'insorgere di situazione determinanti pericolo per la pubblica incolumità ovvero in caso di evento calamitoso, in primo luogo, ordinanze contingibili ed urgenti, anche verbali in caso di precipitosa urgenza, di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

In caso di calamità la civica Amministrazione può fare pure ricorso alle seguenti norme legislative:

- **legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E**, sul contenzioso amministrativo. In forza dell'art. 7 il Sindaco, per grave necessità pubblica, può disporre della proprietà privata. Questi provvedimenti del Sindaco sono definitivi e perciò contro di essi è ammesso il ricorso gerarchico (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 2 dicembre 1958, n. 24);
- **legge 25 giugno 1865, n. 2359**. il secondo comma dell'art. 71 dà il potere al Sindaco di autorizzare l'occupazione temporanea di beni immobili in caso di rottura di argini, di

rovesciamento di ponti, e negli altri casi di forza maggiore e di tale urgenza da non consentire neppure l'indugio di avvertire il Prefetto;

- **legge 17 luglio 1872, n. 6972**. In base all'art. 79, il Sindaco emette ordinanze d'urgenza per il ricovero di malati o feriti negli ospedali;
- **T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265** (artt. 217, 222, 223, 224, 258, 325, 326);
- **R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 16**, per tutelare la pubblica e privata incolumità in caso di minaccia di rovina di muri e fabbricati fronteggianti le strade;
- **legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 13** in materia di sanità.
- **legge 13 luglio 1966, n. 615, art. 13**, comma II, e art. 20 riguardante l'inquinamento atmosferico.

## **Art. 8**

### **Comitato comunale di protezione civile**

Nell'ambito del territorio comunale viene istituito un comitato locale di protezione civile, composto da membri con particolari doti direttive tecniche e particolare conoscenza del territorio comunale nominati dal Sindaco quale organo locale di protezione civile.

L'incarico sarà assegnato possibilmente con il criterio della volontarietà.

I designati dovranno espressamente dichiarare di accettare la loro nomina ed impegnarsi, con formale atto d'impegno morale, ad intervenire a tutte le riunioni disposte dal Sindaco o da chi per esso e di intervenire in ogni caso di proclamata emergenza, portandosi immediatamente al centro operativo della protezione civile del Comune.

Il Comitato Comunale di protezione civile sarà così costituito:

- Sindaco.
- Assessore ai Lavori Pubblici.
- Assessore alla Polizia Municipale.
- I titolari delle nove funzioni di supporto di cui al Piano di Protezione Civile
- Responsabile del Servizio Protezione Civile.
- Responsabile del Settore Lavori Pubblici.
- Comandante Polizia Municipale.
- Comandante Stazione Carabinieri.
- Medico designato dall'AUSL.
- Funzionario dell'Azienda Servizi acquedotto, gas, nettezza urbana.
- Rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato.

Il Comitato ha la durata di anni 5 (cinque) ed i membri possono essere rieletti.

## **Art. 9**

### **Funzionamento del comitato di protezione civile**

Il Comitato Comunale di protezione Civile (C.C.P.C.), è presieduto dal Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo o da un suo delegato.

Il Presidente convoca il Comitato almeno due volte all'anno o, in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga necessario o venga richiesto, anche verbalmente, da almeno un terzo dei suoi membri.

In caso di urgenza ed in vigenza di calamità, il Comitato potrà essere convocato anche verbalmente e deve considerarsi in seduta permanente.

## **Art. 10**

### **Competenze del comitato di protezione civile**

Compete al Comitato, ogni adempimento volto a dare esecuzione al presente regolamento, ai programmi ed al Piano Comunale di Protezione Civile.

Verifica almeno due volte all'anno la validità del Piano di Protezione Civile e l'efficienza delle attrezzature e delle strutture disponibili per il servizio.

Collabora nei lavori di formazione del Piano di P.C. ed a quelli di eventuali modifiche e aggiornamento.

Collabora nell'individuazione di aree, edifici, risorse e mezzi che in qualche modo rientrino nelle

esigenze del Piano.

Ai sensi dell' art. 10 del presente regolamento, presiede ad organizzare tutta la popolazione attiva del Comune attraverso una educazione di massa a cooperare in situazione di emergenza.

In caso di calamità il Comitato si trasferisce presso il centro operativo e presiede nell'ambito della suddivisione degli incarichi assegnati dal Presidente, a tutte le operazioni ed agli interventi che, a seconda dei casi, esigano una soluzione.

#### **Art. 11**

##### **Sede e centro operativi del comitato di protezione civile del Comune**

La sede del comitato comunale della protezione civile è fissata presso il Palazzo Municipale.

Il centro operativo, invece, sarà possibilmente insediato in locali costruiti in solido cemento armato o in opportuno prefabbricato ed ubicato in area sicura da straripamenti di corsi d'acqua, da industrie che potrebbero inquinare l'atmosfera, da boschi che potrebbero incendiarsi, ecc.

La sala riunioni deve essere ampia, adatta a contenere tutti i componenti del Comitato ed il traffico che ivi convergerà per il caso di emergenza, di facile accesso.

Un ampio parcheggio adiacente deve consentire il movimento e la sosta di veicoli.

La sala riunioni, arredata adeguatamente, è dotata di collegamento telefonico, Fax e di apparecchiature UHF, VHF e apparecchi CB.

Mezzi sostitutivi della normale energia elettrica assicurano il funzionamento in caso di black-out.

Nella sala si troveranno a disposizione più copie del Piano comunale di protezione civile.

Carte geografiche della Provincia, cartografie e mappe del territorio comunale in scala 1:2000 arrederanno le pareti.

Una scorta di materiale di cancelleria, block dei fonogrammi, moduli per ordinanze del Sindaco, precetti di requisizione, ecc. saranno predisposti per ogni necessario uso.

Nella sala sono custoditi i distintivi (bracciali o altri mezzi di riconoscimento) per il personale addetto alla protezione civile.

Va vietato l'ingresso dei non addetti ai lavori.

#### **Art. 12**

##### **Unità di crisi Comunale**

Con apposito atto deliberativo dell'organo esecutivo, sarà istituita L'Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile, presieduta dal Sindaco o, per sua delega, dall'Assessore competente.

L'Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile opera nel rispetto delle norme vigenti ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale, dal Presidente della Giunta Regionale e Dipartimento Protezione Civile, quali organi di Protezione Civile.

Svolge compiti di supporto tecnico specialistico alle decisioni dell'autorità politica di protezione civile e, dunque, opera a supporto del Comitato Comunale di Protezione Civile.

La sua composizione e le sue funzioni saranno meglio esplicitate con l'atto deliberativo di cui sopra.

#### **Art. 13**

##### **Piano comunale di protezione civile**

Il Piano comunale di protezione civile, redatto in base alle caratteristiche ed esigenze del territorio comunale, è lo strumento documentale che evidenzia la complessa organizzazione di protezione civile che occorre attivare per tempo onde poter assicurare tutte quelle predisposizioni che, partendo dalla completa conoscenza del territorio e dall'analisi dei rischi ad esso connessi, consentano di fissare le procedure di allertamento e la reperibilità del personale, di indicare i mezzi e le risorse comunali, di costituire squadre di soccorso e di intervento per il ripristino dei servizi essenziali.

Il Sindaco provvederà, con l'ausilio, la collaborazione e la consulenza degli organismi amministrativi, tecnici, sanitari ed, eventualmente, degli operatori specifici esistenti nel territorio comunale, a predisporre il progetto del piano comunale di protezione civile che sarà approvato, con provvedimento del Sindaco stesso.

Il Piano potrà essere variato ed aggiornato ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed opportuno.

## **Art. 14**

### **Personale comunale addetto alla protezione civile**

Tutta la popolazione attiva del Comune sarà organizzata attraverso una educazione di massa a cooperare in situazioni di emergenza.

Presiede a detto compito il comitato comunale di protezione civile.

In particolare i compiti specifici del Piano comunale saranno affidati, per quanto possibile, ai dipendenti del Comune, per i quali sia previsto l'obbligo della reperibilità e quindi la copertura dei compiti loro assegnati 24 ore su 24.

Tra il personale logistico del Piano si prevede l'utilizzo del personale della polizia municipale, munito di mezzi di locomozione del Comune.

Nel settore dei servizi tecnici si prevede l'impiego di personale tecnico, ausiliario e salariato, del Comune.

L'assegnazione dei compiti va, possibilmente, effettuata sulla base del volontariato che consente fare assegnamento sulla predisposizione personale al servizio anziché sull'effetto dell'ordine di partecipazione.

E' fatto obbligo, comunque, a tutti i dipendenti comunali, di ogni ordine e grado, qualora la calamità sia palesemente rilevata o, comunque, in caso di allarme, di convergere anche prima di specifico e particolare invito degli organi preposti, presso il normale proprio posto di lavoro o presso altro luogo di concentramento che fosse tempestivamente comunicato.

Nel contempo, i Responsabili dei Settori e dei Servizi personalmente o telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo possibile, prenderanno contatto col centro operativo protezione civile, per consultazioni e per ricevere gli ordini esecutivi che verranno loro impartiti.

## **Art. 15**

### **Volontariato**

Attualmente le norme esistenti sul volontariato sono:

- legge **8 dicembre 1970, n. 996** e regolamento **D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66**;
- legge **1 marzo 1975, n. 47** per la difesa dei boschi dagli incendi;
- D.L. **26 maggio 1984, n. 159** convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363 sull'utilizzazione del volontariato;
- D.L. **3 aprile 1985, n. 114** convertito in legge 30 maggio 1985, n. 211 per la formulazione degli elenchi dei volontari e associazioni addetti alla protezione civile;
- Decreto Ministeriale **25 giugno 1985**, adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato;
- Decreto Ministeriale **12 febbraio 1987**, autorizzazione a fregiarsi dell'emblema rappresentativo della protezione civile da parte delle associazioni di volontariato;
- legge **11 agosto 1991 n. 266**, legge quadro sul volontariato;
- legge **24 febbraio 1992, n. 225** "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";
- D.P.R. **21 settembre 1994 n. 613**, Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile;
- Ordinanza Ministero Protezione civile **6 ottobre 1984** (Gazz. Uff. 20 ottobre 1984);
- Decreto Ministero Protezione civile **25 giugno 1985** (Gazz. Uff. 18 luglio 1985);
- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri **n. 01768 U.L. del 16/11/1994** che istituisce l'elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile ai fini ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni da impegnare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso. Adempimenti finalizzati all'erogazione di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;
- **L.R. 14 aprile 2003 n. 7** " Disposizioni in materia di protezione civile";
- **D.G.R. 41-4197 del 23 luglio 2012 e D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 5/R** Regolamento regionale del volontariato di protezione civile;

E' in facoltà del Comune costituire il Gruppo Comunale di protezione civile, regolamentando la sua costituzione ed il suo funzionamento.

**Art. 16**  
**Natura giuridica del volontariato**

I volontari di protezione civile non possono, comunque, e non debbono sostituire le strutture previste dalla legislazione come organi istituzionali addetti all'opera di soccorso. Problemi sindacali e politici insorgerebbero col rischio di trasformare il volontariato di protezione civile in lavoratori a tempo pieno, facendo insorgere la presunzione di un rapporto che potrebbe comportare l'obbligo della assunzione da parte dell'ente ovvero una retribuzione per i loro quasi quotidiani interventi.

In proposito l'art. 5 dell'ordinanza del Ministero della protezione civile 6 ottobre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 290/1984) recita:

“il rimborso delle spese sostenute e documentate dagli aderenti alle associazioni volontarie non comprende alcun compenso diretto od indiretto a favore dei volontari per il loro impiego”.

**Art. 17**  
**Previsioni del piano**

Il Piano dovrà fra l'altro predeterminare oltre alla designazione della sede e alla designazione e all'allestimento del centro operativo del Comitato di Protezione Civile:

- un idoneo piazzale per l'atterraggio ed il decollo di eventuali elicotteri;
- idonei capannoni dislocati in luoghi sicuri, da utilizzare quali magazzini per il ricovero di materiali di soccorso in attivo e partenza;
- locali idonei quali scuole, palestre, alberghi, aree aperte, ecc. da destinare al ricovero di sinistrati, anziani, salme, ecc.;
- ampi parcheggi per il concentramento e la manovra per i mezzi di soccorso;
- località di facile accesso per il concentramento e lo smistamento di uomini e mezzi di soccorso;
- aree su cui erigere tende o collocare roulottes.

**Art. 18**  
**Stato di allarme**

Lo stato di allarme sarà comunicato al funzionario di Protezione Civile reperibile, alla sede comunale di protezione civile o direttamente al Sindaco o altro amministratore in caso di chiusura degli uffici, dal centralino “113”, o dai Carabinieri, o dai Vigili del Fuoco, o dalla polizia municipale, ecc.

Chiunque altro, in ogni caso, rilievi, noti o supponga motivi di anormalità tali da fare sorgere anche il solo sospetto di calamità, ha il dovere di comunicare la cosa, con ogni mezzo a qualunque ufficio comunale, di polizia, autorità o persona in grado di recapitare l'allarme al Sindaco o chi per esso.

Chi riceva la comunicazione accerterà la provenienza della notizia e ne informerà immediatamente il Sindaco o chi per esso.

Il Sindaco preso atto della notizia, constatata la situazione di pericolo, ne darà immediata comunicazione al Prefetto e all'enterà il responsabile del servizio logistico perché disponga uomini e mezzi per l'eventuale intervento.

**Art. 19**  
**Stato di emergenza**

Il Sindaco, constatato l'evento calamitoso, dovrà darne immediata comunicazione, con urgentissima telefonata, al Prefetto e disporre la convocazione del Comitato Locale di Protezione Civile.

**Art. 20**  
**Allarme alla popolazione**

Il Sindaco, ritenuto necessario, disporrà per l'allarme alla popolazione.

Se l'evento calamitoso investe tutto il territorio comunale, l'allarme sarà dato con il suono di sirene o campane, ripetuto per più volte ad intervalli l'uno dall'altro.

Nel caso, invece, che l'evento investa solo parte del territorio, l'allarme sarà dato con volantini di emergenza ovvero a voce con altoparlanti o megafoni.



**Art. 21**  
**Spesa per la protezione civile**

Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai Comuni per la protezione civile, il Comune si avvarrà:

- di contributi regionali;
- di stanziamenti di bilancio mediante riserva di una quota delle proprie risorse;
- di eventuali altri contributi.

**Art. 22**  
**Impegni di bilancio**

Ogni anno, nel proprio bilancio, l'Amministrazione prevedrà, in apposito specifico capitolo, un adeguato stanziamento per i fini di cui al presente regolamento.

**Art. 23**  
**Diffusione e conservazione del regolamento**

Il piano ed il regolamento per la protezione civile verranno:

- portati a conoscenza della popolazione con pubblico avviso e con la permanente e continua loro pubblicazione in apposito settore dell'albo comunale;
- inviati in copia agli organi ed uffici competenti ed interessati, siano valutati con la maggiore cura possibile e siano tenuti in posizione di sicura e pronta reperibilità in ogni momento.
- conservati nella raccolta dei Regolamenti comunali.

**Art. 24**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno seguente alla data di esecutività della Delibera di approvazione.